

# *Comune di Castelbianco*

PROVINCIA DI SAVONA

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 10**

---

OGGETTO: ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E APPROVAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

---

Nell'anno DUEMILAVENTUNO addì VENTISEI del mese di LUGLIO alle ore 20.15 nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge Comunale, vennero per oggi convocati a porte chiuse ed in convocazione ORDINARIA i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

Risultano:

<b>NOMINATIVO</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
SCOLA VALERIO	X	
AURAME FRANCO		X
TARAMASSO ANGELO	X	
ISOLICA GRAZIELLA		X
CASCI CINZIA		X
SANTANGELO ROBERTO	X	
BALBO STEFANO		X
FENOCCHIO DANIELA	X	
SCOLA MARINA		X
SCOLA SAMUELE	X	
<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

Presiede il Sig.: Valerio Scola – Sindaco

Partecipa alla seduta il Dott. Vincenzo Trevisano, Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E APPROVAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;*
- l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*
- l'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che, rinviando all'art. 151, comma 1, del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”;*
- l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il D.M. dell'Interno del 13.01.2021, che ha prorogato, al 31 marzo 2021, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, precedentemente fissato al 31 gennaio dall'art. 106 del D.L. 18.05.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.07.2020, n. 77;
- l'art. 30, comma 4, del D.L. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 69/2021, che ha prorogato, al 30 aprile 2021, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 56/2021, che ha ulteriormente prorogato, al 31 maggio, il termine per approvare il bilancio di previsione 2021;

- l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021 già citato, il quale ha stabilito che: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296, e all'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”, successivamente prorogato al 31/07/2021*

VISTO l'art. 1, commi dal 641 al 668, della L. 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva, nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari”, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27.12.2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639, nonché i commi successivi, dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013 prevede *“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31.07.2020 e modificato dalla precedente deliberazione consiliare in data odierna;

VISTI:

- l'art. 1, comma 527, della L. n. 205/2017, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione n. 443/2019/R/Rif, emanata in data 31.10.2019, dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR), ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la deliberazione 03.03.2020, n. 57, di ARERA, rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”*;

- la determinazione n. 2/DRIF/2020 di ARERA, con cui l’Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, approvata con la deliberazione n. 443/2019/r/rif (MTR), e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;
- le deliberazioni n. 238/2020/R/Rif, del 24.06.2020, e n. 493/2020/R/Rif, del 24.11.2020, con le quali l’Autorità ha integrato la delibera n. 443 succitata, in particolare apportando modifiche connesse alla gestione delle variazioni di servizio ed agli effetti relativi alla situazione pandemica da Covid-19 che ha interessato l’intero territorio nazionale;

VISTO il Piano Finanziario per l’anno 2021, validato dal Responsabile dell’Area Tecnica, con determinazione n. 44 del 28.06.2021, in osservanza a quanto previsto dall’art. 18 dell’Allegato A alla deliberazione n. 443/2019/ARERA, e comprendente lo schema dei costi complessivi per l’anno 2021, le relazioni descrittive dei costi prodotte da ciascun Gestore e le dichiarazioni di veridicità, redatti in ottemperanza delle Appendici 1, 2 e 3 del citato Allegato;

RITENUTO di adottare, per l’anno 2021, il succitato Piano Finanziario, alla luce dell’attività di verifica della congruenza dei dati e degli elementi comunicati all’interno dei Piani Finanziari “grezzi” trasmessi dai Gestori, effettuata dall’Area finanziaria;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 651, della L. n. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento, di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158”*;

CONSIDERATO, altresì, che, come disposto dal comma 654, articolo 1, della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi, di cui all’art. 15 del D.Lgs. 13.01.2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono, a proprie spese, i relativi produttori, comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO, inoltre, che l’art. 4 del D.P.R. n. 158/1999, afferma che l’ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali (che sono riportati nell’Allegato alla presente deliberazione);

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. n. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16.07.2009, n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza in data 04.12.2012, n. 6208;

OSSERVATO che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd, di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, é facoltà dell’ente locale determinare gli stessi nell’ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabiliti nell’Allegato alla presente deliberazione);

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica, esplicitata nell'Allegato alla presente ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

RITENUTO, pertanto, di approvare, per l'anno 2021 e nel rispetto delle regole stabilite dall'art. 5 della deliberazione n. 443/2020/R/Rif di ARERA, le tariffe TARI, di seguito riportate:

**RIEPILOGO PROIEZIONE TARI****Parametri di elaborazione:**

- Anno 2021, Copertura 100,00%, KG totali = 106.164,000, Costi fissi = 26.500,42, Costi variabili = 17.475,87, Contrib. Minist. =  
 - Costi attribuiti alle unità domestiche: Fissi 23.925,56, Variabili 12.634,03  
 - Costi attribuiti alle unità non domestiche: Fissi 2.574,86, Variabili 4.841,84  
 - Parametri tariffari: Quf = 0,728908, Quv = 131,086, Cu = 0,164613, Qapf = 0,728907, Cuap = 0,166965

**UTENZE DOMESTICHE**

Codice	Categoria	Nucleo	KA	KB	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variab. (€/anno)
201	Unità domestica	1	0,840	0,800	0,612283	17,262768
201	Unità domestica	2	0,980	1,600	0,714330	34,525536
201	Unità domestica	3	1,080	2,000	0,787221	43,156919
201	Unità domestica	4	1,160	2,600	0,845533	56,103995
201	Unità domestica	5	1,240	3,200	0,903846	69,051071
201	Unità domestica	6	1,300	3,700	0,947580	79,840301

Casistica tipo 1: 50MQ, 1 Componenti -->  $50 * 0,612283 + 17,262768 = 47,88$

Casistica tipo 2: 70MQ, 2 Componenti -->  $70 * 0,714330 + 34,525536 = 84,53$

Casistica tipo 3: 90MQ, 3 Componenti -->  $90 * 0,787221 + 43,156919 = 114,01$

Casistica tipo 4: 120MQ, 4 Componenti -->  $120 * 0,845533 + 56,103995 = 157,57$

**UTENZE NON DOMESTICHE**

Codice	Categoria	KC	KD	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variab. (€/mq/anno)	Tariffa globale (€/mq/anno)
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,320	2,600	0,233250	0,434109	0,667359
102	Campeggi, distributori carburanti	0,670	5,510	0,488368	0,919977	1,408345
103	Stabilimenti balneari	0,380	3,110	0,276985	0,519261	0,796246
104	Esposizioni, autosaloni	0,300	2,500	0,218672	0,417413	0,636085
105	Alberghi con ristorante	1,330	10,930	0,969446	1,824927	2,794373
106	Alberghi senza ristorante	0,910	7,490	0,663305	1,250568	1,913873
107	Case di cura e riposo	0,950	7,820	0,692462	1,305666	1,998128
108	Uffici, agenzie, studi professionali	1,130	9,300	0,823665	1,552775	2,376440
109	Banche ed istituti di credito	0,580	4,780	0,422766	0,798093	1,220859
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreri	0,870	7,110	0,634149	1,187121	1,821270
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicen	1,070	8,800	0,779930	1,469292	2,249222
112	Attività artigianali tipo botteghe: fale	1,040	8,500	0,758063	1,419203	2,177266
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,920	7,550	0,670594	1,260586	1,931180
114	Attività industriali con capannoni di pr	0,430	3,500	0,313430	0,584378	0,897808
115	Attività artigianali di produzione beni	1,090	8,920	0,794509	1,489328	2,283837
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,840	39,670	3,527910	6,623502	10,151412
117	Bar, caffè, pasticcerie	3,640	29,820	2,653221	4,978896	7,632117
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria,	1,760	14,430	1,282876	2,409305	3,692181
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,540	12,590	1,122517	2,102089	3,224606
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,060	49,720	4,417176	8,301500	12,718676
121	Discoteche, night club	1,040	8,560	0,758063	1,429220	2,187283

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla deliberazione n. 443/2019/R/Rif, art. 6.6, *“Fino all’approvazione da parte dell’Autorità, di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”*;

CONSIDERATO che l’art. 15-bis del D.L. 30.04.2019, n. 34, c.d. “Decreto Crescita”, al comma 1, ha apportato modifiche all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, introducendo l’art. 15-ter, che prevede *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”*;

VISTA la Circolare del Ministero Economia e Finanze - Dipartimento delle Finanze - n. 2 del 22.11.2019, che, commentando il disposto dell’art. 15-bis del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito dalla L. 28.06.2019, n. 58, ha stabilito: *“Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell’anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l’ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l’importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo”;*

RITENUTO di disciplinare con successiva delibera di Giunta Comunale le scadenze per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento TARI;

VISTO l’art. 13, commi 15 e 15- bis, del D.L. n. 201/2011, che, in ordine all’obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), disciplina: *“15. A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico, di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei*

*tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990, n. 241;

VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.00, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge, dei n. 5 Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto,

## DELIBERA

1. di ADOTTARE, per i motivi espressi in narrativa e, qui, integralmente richiamati, il Piano Finanziario Tari per l'anno 2021, validato dal Responsabile dell'Area Tecnica, con determinazione n. 44 del 28.06.2021;
2. di APPROVARE, in conformità al succitato Piano Finanziario 2021 e nel rispetto delle regole stabilite dall'art. 5 della deliberazione n. 443/2020/R/Rif di ARERA, le tariffe TARI per l'anno 2021, di seguito riportate:



**RIEPILOGO PROIEZIONE TARI****Parametri di elaborazione:**

- Anno 2021, Copertura 100,00%, KG totali = 106.164,000, Costi fissi = 26.500,42, Costi variabili = 17.475,87, Contrib. Minist. =  
 - Costi attribuiti alle unità domestiche: Fissi 23.925,56, Variabili 12.634,03  
 - Costi attribuiti alle unità non domestiche: Fissi 2.574,86, Variabili 4.841,84  
 - Parametri tariffari: Quf = 0,728908, Quv = 131,086, Cu = 0,164613, Qapf = 0,728907, Cuap = 0,166965

**UTENZE DOMESTICHE**

Codice	Categoria	Nucleo	KA	KB	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variab. (€/anno)
201	Unità domestica	1	0,840	0,800	0,612283	17,262768
201	Unità domestica	2	0,980	1,600	0,714330	34,525536
201	Unità domestica	3	1,080	2,000	0,787221	43,156919
201	Unità domestica	4	1,160	2,600	0,845533	56,103995
201	Unità domestica	5	1,240	3,200	0,903846	69,051071
201	Unità domestica	6	1,300	3,700	0,947580	79,840301

**Casistica tipo 1: 50MQ, 1 Componenti -->  $50 * 0,612283 + 17,262768 = 47,88$**

**Casistica tipo 2: 70MQ, 2 Componenti -->  $70 * 0,714330 + 34,525536 = 84,53$**

**Casistica tipo 3: 90MQ, 3 Componenti -->  $90 * 0,787221 + 43,156919 = 114,01$**

**Casistica tipo 4: 120MQ, 4 Componenti -->  $120 * 0,845533 + 56,103995 = 157,57$**

**UTENZE NON DOMESTICHE**

Codice	Categoria	KC	KD	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variab. (€/mq/anno)	Tariffa globale (€/mq/anno)
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,320	2,600	0,233250	0,434109	0,667359
102	Campeggi, distributori carburanti	0,670	5,510	0,488368	0,919977	1,408345
103	Stabilimenti balneari	0,380	3,110	0,276985	0,519261	0,796246
104	Esposizioni, autosaloni	0,300	2,500	0,218672	0,417413	0,636085
105	Alberghi con ristorante	1,330	10,930	0,969446	1,824927	2,794373
106	Alberghi senza ristorante	0,910	7,490	0,663305	1,250568	1,913873
107	Case di cura e riposo	0,950	7,820	0,692462	1,305666	1,998128
108	Uffici, agenzie, studi professionali	1,130	9,300	0,823665	1,552775	2,376440
109	Banche ed istituti di credito	0,580	4,780	0,422766	0,798093	1,220859
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreri	0,870	7,110	0,634149	1,187121	1,821270
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicen	1,070	8,800	0,779930	1,469292	2,249222
112	Attività artigianali tipo botteghe: fale	1,040	8,500	0,758063	1,419203	2,177266
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,920	7,550	0,670594	1,260586	1,931180
114	Attività industriali con capannoni di pr	0,430	3,500	0,313430	0,584378	0,897808
115	Attività artigianali di produzione beni	1,090	8,920	0,794509	1,489328	2,283837
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,840	39,670	3,527910	6,623502	10,151412
117	Bar, caffè, pasticcerie	3,640	29,820	2,653221	4,978896	7,632117
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria,	1,760	14,430	1,282876	2,409305	3,692181
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,540	12,590	1,122517	2,102089	3,224606
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,060	49,720	4,417176	8,301500	12,718676
121	Discoteche, night club	1,040	8,560	0,758063	1,429220	2,187283

3. di APPROVARE, altresì, l'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe, di cui al punto precedente (elenco dei costi efficienti; modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori, ex D.P.R. n. 158/1999);
4. di DARE ATTO che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2021;
5. di TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011;
6. di PUBBLICARE la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale, nella sezione "tari" e nella sezione "trasparenza rifiuti";
7. di DICHIARARE, con separata, unanime e favorevole votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge, dei n. 5 Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

\*\*\*\*\*

Con riferimento alla deliberazione sopra esposta, si esprime parere favorevole, in conformità all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Vincenzo Trevisano

Con riferimento alla deliberazione sopra esposta, si esprime parere favorevole, in conformità all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Vincenzo Trevisano

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to Valerio Scola

---

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Vincenzo Trevisano

---

---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Numero 163

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 06.08.2021 per rimanervi n. 15 giorni interi e consecutivi.

Lì, 06.08.2021

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Vincenzo Trevisano

---

---

---

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Vincenzo TREVISANO

---